



PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO
dell'Imposta Provinciale di Trascrizione Iscrizione
ed Annotazione di Veicoli al Pubblico Registro
Automobilistico (IPT)

Modificato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 8 del 29/04/2024

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Principi generali.....	3
Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi.....	3
CAPO II – MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.....	3
Art. 3 - Misure dell'imposta.....	3
Art. 4 - Agevolazioni ed Esenzioni	4
Art. 5 - Termini di versamento.....	6
Art. 6 - Termini di prescrizione.....	7
Art. 7 - Importi di modico valore	7
Art. 8 - Arrotondamento.....	7
CAPO III – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA.....	7
Art. 9 - Modalità di affidamento	7
Art. 10 - Modalità di riscossione.....	8
Art. 11 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.....	8
Art. 12 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.....	8
Art. 13 - Controlli sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta	9
Art. 14 - Controllo sull'imposta	9
Art. 15 - Ripresentazione di richieste di formalità	10
CAPO IV – RIMBORSI - RECUPERI.....	10
Art. 16 - Inizio delle procedure di recupero	10
Art. 17 - Accertamento.....	10
Art. 18 - Accertamento d'ufficio.....	11
Art. 19 - Sanzione tributarie ed interessi.....	11
Art. 20 - Sanzioni amministrative	12
Art. 21 - Ravvedimento – Accertamento con adesione.....	12
Art. 22 - Autotutela della P.A.	12
Art. 23 - Riscossione coattiva	13
Art. 24 - Rimborsi al contribuente.....	13
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 25 - Norme finali.....	14

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

- 1). In attuazione dell'art. 56 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la Provincia di Novara istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
- 2). L'imposta provinciale di trascrizione si applica secondo le norme dell'articolo 56 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, e secondo le norme del presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

- 1). L'imposta provinciale si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli iscritti al PRA che ha competenza sul territorio provinciale.
- 2). L'imposta provinciale è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ciascuna formalità.
- 3). Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria, ai sensi delle norme di legge vigenti, è dovuta una sola imposta.
- 4). Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - l'acquirente del veicolo ai sensi degli art. 93 e 94 del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285.
 - il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A..

CAPO II – MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3 - Misure dell'imposta

- 1). L'imposta provinciale sulla formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi delle norme di legge vigenti. (Attualmente DM 27/11/1998 n.435).

- 2). Le misure delle tariffe, di cui al comma precedente, sono stabilite dal Ministero delle Finanze con proprio decreto; tali tariffe possono annualmente essere variate percentualmente fra il minimo previsto dal DM ed il massimo previsto dalla legge. Le variazioni tariffarie vengono effettuate con deliberazione della Giunta Provinciale da approvarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed ai fini dell'approvazione del bilancio stesso (artt. 54 e 56, D.lgs 446/97).
- 3). Le tariffe possono essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario. L'aumento delle tariffe può essere effettuato solo in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio stesso. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo (art. 54, comma 1 bis, Dlgs 446/97).
- 4). Le variazioni tariffarie annuali, in aumento o diminuzione, si riferiscono alle immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla loro decorrenza e, qualora esse siano deliberate con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal comma successivo, operano dalla data della notifica stessa e comunque, in applicazione dell'art. 52 comma secondo del D.Lgs. 446/97, non prima del 1° gennaio dell'anno successivo cui si riferisce il bilancio di previsione al quale la deliberazione modificativa deve essere allegata (art. 172 comma primo lettera e) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).
- 5). La Provincia notifica, entro 10 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione delle tariffe, copia autentica della deliberazione delle misure dell'imposta al P.R.A. ed all'Ente incaricato della riscossione per gli adempimenti di competenza (commi 3 e 4, art. 56, D.Lgs. 446/97).
- 6). Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

Art. 4 - Agevolazioni ed Esenzioni

- 1). **Sono esenti** dal pagamento dell'IPT le formalità aventi per oggetto:
 - a). Gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli adattati, intestati a soggetti portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie (Legge 27.12.1997 n. 449 - Art. 8; DM 435/1998).
 - b). Gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (Legge n.388/2000 articolo 30, comma 7).
 - c). Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio (Art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997).
 - d). Gli atti relativi a motocicli di qualunque tipo (D.M. n. 435 del 1998).
 - e). Gli atti ed i procedimenti di competenza del giudice di pace (Art. 46 della Legge 21

novembre 1991, n. 374 - Circolare 49/e del 17/04/2000).

- f). Gli atti inerenti alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate da aziende e istituti di credito e dalle loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine (Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - Circolare 49/e del 17/04/2000).
- g). Le operazioni effettuate dalle associazioni di volontariato, diverse dalle successioni e dalle donazioni (Art. 8 comma 1 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Circolare 49/e del 17/04/2000).
- h). Gli atti aventi ad oggetto donazioni e attribuzione di eredità o di legato a favore delle associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà (Art. 8 comma 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266).
- i). Gli atti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi (Art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 - Circolare 49/e del 17/04/2000).
- j). Gli atti di trasferimento effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali (articolo Art. 118 del D.Lgs. n. 267 del 2000).
- k). ~~Gli atti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 460/1997, L'esenzione si applica a condizioni che la ONLUS dichiara di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria.~~ (abrogato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 8/2024)
- l). ~~Gli atti a favore delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (IPAB) ai sensi art. 4 comma 5 del D.lgs. 207/01. L'esenzione si applica a condizione che l'Istituzione dichiara di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria.~~ (abrogato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 8/2024)
- m). Si applica inoltre qualsiasi altra esenzione prevista dalla Legge.

2). Sull'entità del pagamento dell'IPT si applica una agevolazione con riduzione ad un quarto (1/4) per le casistiche aventi per oggetto:

- a). autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e i rimorchi destinati a servire detti veicoli, semprechè siano adatti al trasporto di cose (l'art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97).
- b). rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili (l'art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97).
- c). autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali oppure intestati ai famigliari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Si precisa che:
 - Nella dizione di "handicap sensoriali" da ricomprendersi nell'agevolazione si intendono i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001 n. 72.
 - Lo stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica.
 - Vengono applicati gli stessi limiti previsti per l'esenzione a favore dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 8 della Legge 449/1997 e s.m.i.

3). Sull'entità del pagamento dell'IPT si applicano **le seguenti agevolazioni:**

- a). L'imposta si paga nella misura minima prevista dal punto 3 dal DM 435/98 nel caso di cancellazione d'ipoteche.
 - b). Sono soggetti alla tariffa fissa, prevista dal punto 2 del DM 435/98, tutti gli atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione IVA, indipendentemente dalla base imponibile, applicato in Italia e dal regime impositivo applicato (imponibile, non imponibile, esente) (previa presentazione di copia della fattura o modello F24 per i veicoli provenienti dall'estero acquistati da privati).
 - c). L'imposta si paga nella misura prevista dall'art. 63 comma 4 della Legge 342 del 21/11/2000 per le formalità aventi ad oggetto veicoli costruiti da almeno trent'anni o vent'anni se riconosciuti di particolare interesse storico e collezionistico così come previsto dai commi 1-2-3 dell'art. 63 della Legge 342/2000.
 - d). L'imposta si paga nella misura ridotta pari al 50% per gli atti in favore di organizzazioni non lucrative, delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato e degli enti/soggetti iscritti al RUNTS di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, a condizione che gli stessi dichiarino di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria. (introdotto con Delibera del Consiglio Provinciale n. 8/2024)
 - e). Si applica inoltre qualsiasi altra agevolazione prevista dalla Legge.
- 4).** La documentazione attestante il diritto all'esenzione o agevolazione dell'imposta deve essere presentata al PRA o, nel caso di gestione dell'imposta nelle forme di cui alle lett. a, b, comma 1, dell'art. 9 del presente regolamento, anche al soggetto incaricato della gestione della stessa.
- 5).** Nel caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000), si deve utilizzare il modello predisposto dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

Art. 5 - Termini di versamento

- 1).** Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell'I.P.T. deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
- 2).** Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A., il versamento dell'I.P.T. deve essere effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
- 3).** Per le formalità relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti (art. 56, comma otto, del D.Lgs 446/97).

Art. 6 - Termini di prescrizione

- 1). La vigente normativa prevede attualmente che l'imposta suppletiva e i rimborsi debbano essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita, ai sensi dell'art. 56 comma 4 del D.lgs. 446/97.

Art. 7 - Importi di modico valore

- 1). Sono considerati crediti e debiti tributari di modesto ammontare, ai sensi dell'art. 25 della Legge 27/12/2002 n. 289 tutti quelli fino all'importo di euro 17,00 relativi alla:
 - RISCOSSIONE;
 - ACCERTAMENTO e ISCRIZIONE A RUOLO, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito (comprensivo di sanzioni ed interessi) e per ogni periodo di imposta.
 - RIMBORSI.

Art. 8 - Arrotondamento

- 1). Le somme versate a titolo di imposta sono arrotondare all'euro:
 - per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 50 centesimi;
 - per eccesso se la frazione è superiore a 50 centesimi.
- 2). L'imposta arrotondata non può essere superiore al limite previsto dal comma 2 dell'art. 56 D.Lgs. 446/97.

CAPO III – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 9 - Modalità di affidamento

- 1). La gestione dell'IPT (liquidazione, riscossione, contabilizzazione, i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta) può essere effettuata con le seguenti modalità, previste dall'art. 56 comma quarto del D.Lgs. 446/97:
 - a). direttamente, dalla Provincia;
 - b). mediante affidamento a soggetti terzi nelle forme di cui all'art. 52 comma quinto del D.Lgs. 446/97;
 - c). mediante affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso gestore del pubblico registro automobilistico (ACI). In quest'ultimo caso, essendo l'ACI un soggetto di diritto pubblico, l'affidamento sarà effettuato mediante convenzione, come da art. 42 lettera e) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
- 2). La Provincia, qualora le condizioni di mercato lo consentano, gestirà la propria imposta direttamente o tramite ricorso al mercato, (come da lett. a, e b, del precedente comma 1); il ricorso all'ACI offerto dalla legge, (come da lett. c, del precedente comma 1) deve avere criterio residuale.

Art. 10 - Modalità di riscossione

- 1). L'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del versante deve:
 - a). almeno riportare le seguenti diciture:
 - Causale delle somme dovute a titolo d'imposta;
 - Dati previsti per ciascuna formalità.
 - b). essere presentata al PRA e al soggetto incaricato della gestione dell'imposta (solo nel caso di gestione dell'imposta nelle forme di cui alle lett. a, b, comma 1, dell'art. 6), per poter richiedere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
 - c). Essere conforme ad un modello predisposto dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta, preventivamente concordato con la Provincia e da essa approvato.
- 2). Il responsabile dell'imposta provinciale di trascrizione per i procedimenti di riscossione, recuperi e controllo, è il Dirigente responsabile del servizio al quale è affidata l'entrata ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento in materia di entrate provinciali", approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione 16/12/1999 n. 108.

Art. 11 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta

- 1). Al soggetto incaricato della gestione dell'imposta, nelle quali sono ricomprese le attività di:
 - Liquidazione;
 - Riscossione;
 - Contabilizzazione;
 - Versamento;
 - Controllo;
 - Applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento;
 - Nonché tutte le operazioni connesse previste dall'art. 56 del D.Lgs 446/97;

compete un compenso convenuto tra le parti, approvato con separato atto, ai sensi comma quarto del medesimo art. 56.

Art. 12 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

- 1) LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta provvede al riversamento alla tesoreria della Provincia, al netto del compenso e di eventuali rimborsi autorizzati, dell'ammontare dell'IPT giornalmente riscossa, per adempimento spontaneo del contribuente o a seguito d'emissione d'avviso d'accertamento, entro i giorni valuta previsti nell'apposito contratto o convenzione di servizio.

- 2) CONTROLLI E REGISTRAZIONI.** Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, provvede a registrare gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che i versamenti corrispondano alle tariffe stabilite dalla Provincia e dalla stessa notificate annualmente nel rispetto della normativa vigente. Lo stesso soggetto dovrà effettuare apposita registrazione del versamento delle somme e conserverà ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia e le quietanze di Tesoreria da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima.
- 3) RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI.**
- Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta entro il giorno 10 di ogni mese deve presentare alla Provincia il riepilogo dei versamenti relativi al mese precedente, distinto per giorno d'incasso.
 - Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, entro il mese di febbraio di ogni anno, presenta il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, contenente gli stessi dati sopra indicati suddivisi per mese nonché le eventuali rettifiche intercorse, sottoscritto dal rappresentante legale.
- 4) RENDICONTAZIONE SUI RIMBORSI E RECUPERI.** Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, come da successivo Capo IV, deve presentare alla Provincia stessa appositi riepiloghi mensili ed annuale.
- 5)** La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la Provincia, avverrà possibilmente in via telematica su indirizzi di posta elettronica da concordarsi fra le parti; l'estrpolazione dei dati di cui sopra sarà effettuata su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office.

Art. 13 - Controlli sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

- 1).** La Provincia effettuerà i seguenti controlli sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta:
- a). corretto riversamento dell'imposta nei tempi previsti dal contratto o dalla convenzione;
 - b). verifica della idonea documentazione presentata per il corretto assolvimento dell'imposta;
 - c). verifiche di cassa e delle riscossioni presso i gestori delle attività di riscossione entro 5 anni dalla data di riscossione dell'imposta.
- 2).** In attuazione del comma uno, i controlli potranno essere effettuati anche presso la sede del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

Art. 14 - Controllo sull'imposta

- 1).** La Provincia, in un'ottica di gestione attiva della lotta all'elusione ed evasione fiscale, effettuerà direttamente o in outsourcing propri controlli sulla corretta applicazione dell'imposta, utilizzando tutti gli strumenti disponibili quali anche l'incrocio con banche dati esterne provenienti da altri Enti Pubblici. Si demanda l'applicazione del tutto ad appositi atti.

Art. 15 - Ripresentazione di richieste di formalità

- 1). Nel caso di ripresentazione di richieste formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
- 2). Nel caso che il versamento o l'integrazione del versamento dell'imposta avvenga oltre i termini stabiliti dall'art. 5, si dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 19 del presente regolamento.

CAPO IV – RIMBORSI - RECUPERI

Art. 16 – Inizio delle procedure di recupero

- 1). Le attività di recupero dell'imposta nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati, in base alla normativa vigente (D.Lgs. n. 471/97, D.Lgs. n. 472/97, D.Lgs. n.473/97 e “Statuto del contribuente” – Legge n. 212/00), possono iniziare con una semplice istanza di intimazione al pagamento.
- 2). Il termine per provvedere al versamento del dovuto (imposta, sanzioni, interessi) non può essere superiore a 60 giorni dalla data di spedizione dell'istanza.

Art. 17 – Accertamento

- 1). Esperita infruttuosamente l'attività di recupero di cui all'articolo precedente, si passa alla predisposizione degli avvisi d'accertamento.
- 2). L'attività connessa al recupero delle differenze d'imposta, nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati, è svolta in base alla normativa vigente:
 - a). D.Lgs. 471/97, D.Lgs. 472/97, D.Lgs. 473/97;
 - b). “Statuto del contribuente” – Legge 212/2000;
 - c). Regolamento in materia di entrate provinciali” – Titolo III, “gestione delle entrate.”.
- 3). Gli avvisi di accertamento devono:
 - a). Essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - b). se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, contenere l'allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
- 4). Gli avvisi devono contenere, altresì l'indicazione:
 - a). dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b). del responsabile del procedimento;

- c). dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- d). delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- e). del termine entro cui effettuare il relativo pagamento (sessanta giorni).

5). Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo come da art. 7 del Regolamento in materia di entrate provinciali.

Art. 18 – Accertamento d'ufficio

- 1).** La Provincia direttamente o in outsourcing nel corso di controlli su parziali, ritardati od omessi versamenti correlati alla mancata trascrizione al PRA come da art. 94 del D.Lgs 285/92, segnala al PRA la mancata registrazione dell'atto e procede, ove previsto, all'accertamento d'ufficio.
- 2).** Nel caso di cui al comma precedente viene riconosciuto al gestore del PRA, per l'attività svolta, un compenso pari a quello riconosciuto al soggetto incaricato della gestione dell'imposta di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 19 – Sanzione tributarie ed interessi

- 1).** La sanzione e gli interessi sono irrogati contestualmente all'avviso di accertamento. La contestazione della sanzione sarà effettuata con separato atto.
- 2).** SANZIONE. Alle violazioni delle norme in materia di imposta provinciale di trascrizione si applicano:
 - La disciplina generale del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 sulle sanzioni amministrative (in attuazione dell'art. 16 del D.Lgs. 18/12/97 n. 473 che disciplina le norme applicabili per le sanzioni in materia di tributi locali).
 - La sanzione pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471, per l'omesso o ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta.
- 3).** CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE: Nel caso di reiterati comportamenti elusivi, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta. Per altre violazioni si intendono quelle delle stesse disposizioni dell'IPT o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
- 4).** INTERESSI. In caso di mancato pagamento dell'imposta, oltre la scadenza di legge, si applicano gli interessi legali ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.
- 5).** Gli interessi sono calcolati:
 - con maturazione giorno per giorno;
 - con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20 - Sanzioni amministrative

- 1). Su qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, diverse da quelle previste dal precedente art.19, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00.
- 2). Alle sanzioni del precedente comma si applicano le disposizioni di cui al capo I sezione I e II della Legge 24/11/1981 n. 689.

Art. 21 - Ravvedimento – Accertamento con adesione

- 1). RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE. Per l'omesso pagamento totale o parziale dell'imposta e solo se non siano ancora iniziate da parte degli uffici preposti attività di:
 - Accessi;
 - Ispezioni;
 - Verifiche;
 - Altre attività amministrative di accertamento;

il contribuente può ricorrere al ravvedimento, come previsto dall' art. 13 D.Lgs. 472/97.

In tale caso occorrerà pagare una sanzione ridotta nella misura di:

- 1/8 del 30%, pari a **3,75%**, se il pagamento è eseguito nei termini di 30 giorni dalla scadenza;
- 1/5 del 30%, pari al **6%**, se il pagamento è eseguito entro l'anno dalla scadenza.

Le sanzioni ridotte dei punti precedenti sono valide solo se contestualmente vengono eseguiti seguenti pagamenti:

- sanzione ridotta;
- interessi moratori nelle misure di legge;
- imposta non versata.

- 2). ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ai sensi del Titolo V, art. 18 del Regolamento in materie di entrate provinciali).

Il contribuente nei cui confronti sia stato **notificato avviso di accertamento o di rettifica può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale**, istanza di accertamento con adesione.

- 3). Nel caso in cui il contribuente, di cui al comma precedente, rinunci ad effettuare istanza e provveda ad effettuare il pagamento, entro il termine di proposizione del ricorso, le sanzioni verranno ridotte ad un quarto.
- 4). DILAZIONI DI PAGAMENTO – Sono concesse dilazioni di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento della riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie.

Art. 22 - Autotutela della P.A.

- 1). Nel caso di atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, la Provincia si avvarrà del potere di annullamento d'ufficio o di revoca degli

atti denominato “autotutela”, come meglio dettagliato nel Titolo V, art.17 del Regolamento in materia di entrate provinciali.

- 2). Lo scopo dell'esercizio del potere di autotutela è finalizzato alla riduzione del contenzioso relativo alle entrate tributarie.

Art. 23 – Riscossione coattiva

- 1). Decorsi infruttuosamente i termini dell'accertamento nel caso del protrarsi dell'inadempimento del debitore, la Provincia procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo o ricorso all'ingiunzione di pagamento, come specificato nel Titolo IV, “attività di riscossione coattiva” del Regolamento in materia di entrate provinciali.

Art. 24 – Rimborsi al contribuente

- 1). Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto, ai sensi delle norme di legge vigenti, dal contribuente alla Provincia.
- 2). I rimborsi possono riguardare:
 - Richieste di formalità già presentate e rifiutate dal PRA, che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del PRA.
 - Versamenti in eccesso o non dovuti.
- 3). La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente o ad autorizzare il soggetto incaricato della gestione dell'imposta al rimborso delle somme chieste. In questo secondo caso il soggetto succitato porta in detrazione dai versamenti degli importi periodici le somme rimborsate e conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.
- 4). Il rimborso, una volta che la Provincia, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, abbia accertato la consistenza del diritto alla restituzione, verrà effettuato entro novanta giorni. Nel caso in cui i rimborsi siano effettuati tramite soggetto incaricato della gestione dell'imposta valgono le stesse tempistiche.
- 5). A decorrere dalla data di eseguito versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura di cui ai commi 4, e 5, dell'Art.19 del presente Regolamento.
- 6). I termini di prescrizione del diritto al rimborso sono quelli previsti all'articolo 6 del presente regolamento.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Norme finali

- 1).** Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1999 ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97. Le disposizioni dei successivi commi secondo e terzo si applicano dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.
- 2).** Le formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio 1999, sono assoggettate, nel caso di loro ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale di trascrizione. L'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione eventualmente versata viene rimborsata dalla Provincia di Novara su richiesta del soggetto interessato ai sensi delle norme di legge vigenti.
- 3).** Per quanto non disposto nel presente regolamento sono applicabili le norme di legge, i decreti del Ministero delle Finanze e le relative circolari applicative che disciplinano l'abrogata imposta erariale di trascrizione e la relativa addizionale provinciale, in quanto compatibili con le norme dell'art. 56 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e con le norme del presente regolamento. Si applicano inoltre le norme del Regolamento in materia di entrate provinciali approvato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/97 del Consiglio Provinciale con deliberazione 16/12/1999, n. 108.
- 4).** Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni.